



# **COMUNE DI VALLE CASTELLANA**

*Provincia di Teramo*

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674  
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

**Registro Generale n. 657 del 09-11-2022**

## **DETERMINAZIONI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

**N. 97 DEL 09-11-2022**

**Oggetto: ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA EX ART. 21-NONIES LEGGE N. 241/1990 DELLA DETERMINA N. 594 R.G. 594 DEL 11.10.2022 ED ATTI CONSEGUENTI E DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI COLLABORATORE TECNICO - OPERAIO SPECIALIZZATO CATEGORIA B POSIZIONE ECONOMICA B3 A TEMPO PARZIALE, (PART-TIME AL 83,33%) E DETERMINATO, (12 MESI), AUTISTA SCUOLABUS, RUSPISTA.**

L'anno duemilaventidue addì nove del mese di novembre, il Responsabile del servizio Di Vittorio Priscilla

**VISTO** il Regolamento per l'accesso agli impieghi e lo svolgimento delle procedure concorsuali del Comune di Valle Castellana approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 08.08.2018;

**VISTA** la deliberazione di Giunta comunale del 09.09.2022 n. 86 con la quale è stato definito il piano delle assunzioni 2022/2024;

**VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30.12.2021, esecutiva è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

**VISTA** la deliberazione n. 98 del 22.12.2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: Approvazione del piano triennale delle azioni positive 2022 - 2024 (art. 48 D.Lgs. n. 198/2006)

**VISTO** il D.lgs 196/2003 ed il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

**RILEVATO** che nella programmazione è prevista la copertura di 2 unità di categoria B – posizione economica B3 – con profilo di collaboratore tecnico, - operaio specializzato, - autista scuolabus, ruspista a tempo parziale, (part – time al 83,33%) e determinato, (12 mesi);

**RILEVATO** che, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, Legge 19 giugno 2019 n. 56, al fine di accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, le Pubbliche amministrazioni reclutano, in via prioritaria, figure professionali con elevate competenze in materia di digitalizzazione e razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;

**RICHIAMATA** la Determina n. 84 del 11.10.2022 Reg. Generale n. 594 con cui veniva approvato il bando di cui all'oggetto e sopra descritto;

**CONSIDERATO** inoltre che al fine di dare massima pubblicizzazione alla procedura selettiva, il bando è stato pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale IV serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 81 del 11 Ottobre 2022, sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Valle Castellana, secondo quanto previsto dalle disposizioni del vigente Regolamento Comunale sulle modalità di accesso agli impieghi, con scadenza per la presentazione delle domande alle ore 12:00 del 26.10.2022;

**VISTO** il DPR 09 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

**RICHIAMATA** la Determina n. 93 del 05.11.2022 Reg. Gener. N. 649 con cui veniva nominata la commissione giudicatrice della selezione, composta da esperti in materia, appartenenti, possibilmente, ad entrambi i sessi, come prevede l'articolo 57, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

**RICHIAMATA** la Determina n. 94 del 05.11.2022 Reg. Gener. N. 650 con cui veniva approvato l'elenco degli ammessi e non ammessi ed il diario delle prove;

**VISTO** che con l'art. 37 del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, stabilisce che “i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonche', ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere”;

**CONSIDERATO** che, per mero refuso, non si è specificato nel relativo bando di concorso l'accertamento dell'idoneità della lingua inglese e dell'informatica sulla base delle disposizioni normative al riguardo. L'evoluzione tecnologica, infatti, restituisce l'immagine di una macchina amministrativa sempre più proiettata verso l'utilizzo delle risorse telematiche per la semplificazione, lo snellimento e l'ottimizzazione dei procedimenti amministrativi e delle attività di gestione connesse alle pubbliche funzioni;

**RITENUTO** che il Testo Unico del Pubblico Impiego prevede l'accertamento obbligatorio delle conoscenze della lingua straniera ed informatiche nell'ambito dei concorsi pubblici per l'accesso all'Amministrazione e che tale accertamento, previsto già nella versione originale dell'art. 37 del T.U.P.I. è stato più chiaramente valorizzato anche di recente con la novella operata dall'art. 17 della l. 7 agosto 2015, n. 124, che ha sostanzialmente focalizzato la previsione preesistente;

**CONSIDERATO** che nel ripercorrere le prassi delle pubbliche amministrazioni, che, nel bandire le proprie procedure di reclutamento, hanno previsto prove di accertamento delle competenze di lingua straniera ed informatiche tant'è che, anche la giurisprudenza ha convalidato *ex post* queste prassi;

**RICHIAMATA** la sentenza n. 3975/2020, con cui il Consiglio di Stato è tornato sul tema dell'accertamento delle competenze informatiche, riesaminando principi da tempo consolidati e facendone applicazione nel quadro di un'Amministrazione oggi digitalmente trasformata, cristallizzando il principio dell'essenzialità delle competenze di lingua straniera ed informatiche, ha ritenuto legittima la possibile qualificazione della conoscenza della lingua straniera e dell'informatica come vero e proprio requisito di ammissione previsto dal bando di concorso;

**ATTESO** che si ritiene dunque opportuno per questa Amministrazione procedere all'annullamento d'ufficio della determinazione n. 84 del 11.10.2022 Reg. Generale n. 594 con cui veniva approvato il bando di cui all'oggetto e sopra descritto e gli atti conseguenti in via di autotutela, al fine di non inficiare la procedura ed evitare eventuali contenziosi ed agire in attuazione del precetto di cui all'art. 97 della Costituzione;

**RICHIAMATA** la giurisprudenza assolutamente prevalente che ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sec. V 8 febbraio 2020, n. 592; Sez. V, 12 febbraio 2010, n. 743; Sez. V, 28 gennaio 2010, n. 363);

**RAVVISATA** l'assoluta necessità di effettuare una rigorosa comparazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, rilevanti nel caso concreto;

**CONSIDERATO** che l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, alla buona organizzazione degli uffici pubblici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, rivalutato anche alla luce delle più recenti normative e pronunce, porta a ritenere quantomeno inopportuno il mantenimento e il completamento della procedura concorsuale, anche per il rischio concreto ed attuale di ricorso attivabile da parte di chi dovesse ritenersi pregiudicato nell'esercizio dei propri diritti;

**ACCERTATO** dunque che sussiste nel caso di specie un interesse pubblico all'annullamento della procedura selettiva, consistente nel mero ripristino della legalità violata, e che detto interesse deve essere considerato prevalente rispetto alla conservazione della medesima, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei contro interessati;

**RILEVATO** peraltro che non si è ancora provveduto all'espletamento delle prove concorsuali, per cui un eventuale provvedimento di annullamento in autotutela non viene a ledere posizioni giuridiche qualificate riconosciute meritevoli di particolare apprezzamento, essendo l'interesse dei concorrenti di tipo recessivo al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso alla buona organizzazione degli uffici pubblici ed alla gestione efficiente ed economicamente efficace del procedimento amministrativo;

**VISTO** l'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che dispone testualmente *“1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.”*

**RICHIAMATO** ancora il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale *“la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento: In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma della L. n. 241 del 1990”*(Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 1<sup>^</sup> agosto 2011, n. 4554);

**DATO ATTO** che l'art. 1 del bando di concorso prescrive che *“Il Comune si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento la presente procedura concorsuale qualora, a suo insindacabile e discrezionale giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse”*;

**RITENUTO** pertanto necessario ed opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela del bando di concorso in parola e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

**RITENUTO** opportuno, inoltre, comunicare l'annullamento in oggetto mediante apposito avviso da pubblicare sul sito internet del Comune di Valle Castellana, dando atto che lo stesso ha valore di notifica, nonché all'albo pretorio comunale;

**RITENUTO** doveroso comunicare a tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione l'annullamento quanto in oggetto, al fine di garantire la massima trasparenza e conoscibilità di quanto determinato;

**RITENUTO** altresì doveroso e necessario provvedere al conseguente scioglimento della Commissione esaminatrice nominata con determinazione n. 93 del 05.11.2022 Reg. Gener. N. 649;

**VALUTATO** ogni elemento opportuno;

### **DETERMINA**

Di prendere atto della premessa e di considerarla parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di procedere, per quanto sopra, all'annullamento d'ufficio in via di autotutela, ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., della determinazione n. 84 del 11.10.2022 Reg. Generale n. 594 con cui veniva approvato il BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI COLLABORATORE TECNICO - OPERAIO SPECIALIZZATO CATEGORIA B POSIZIONE ECONOMICA B3 A TEMPO PARZIALE, (PART-TIME AL 83,33%) E DETERMINATO, (12 MESI), AUTISTA SCUOLABUS, RUSPISTA di cui all'oggetto e sopra descritto ed atti conseguenti;

Di rendere noto quanto sopra mediante apposito avviso, che contestualmente si approva, da pubblicare sul sito internet del Comune di Valle Castellana, dando atto che lo stesso ha valore di notifica e di procedere alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line;

Di comunicare il presente annullamento a tutti coloro che hanno presentato istanza di partecipazione, mediante l'indirizzo mail dagli stessi indicato in sede di istanza;

Di dare atto che la tassa di concorso versata dai candidati che hanno presentato istanza di partecipazione sarà soggetta a rimborso, previa indicazione delle coordinate bancarie;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente – sottosezione Bandi di concorso – dando atto che lo stesso opera con efficacia “*ex tunc*”;

Di provvedere al conseguente scioglimento della Commissione esaminatrice nominata con Determinazione n. 93 del 05.11.2022 Reg. Gener. N. 649, dandone formale comunicazione a ciascun componente;

Di rendere immediatamente esecutivo il presente annullamento d'ufficio in via di autotutela;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ovvero ricorso al capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Di Vittorio Priscilla

IL RESPONSABILE DI AREA  
Di Vittorio Priscilla

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Di Vittorio Priscilla

---

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.

Valle Castellana, \_\_\_\_\_

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del        al        .

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO  
Di Saverio Giovanni